



REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

(in Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

Art. 1 - *Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università per Stranieri di Perugia, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della legge 240/2010.
2. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste in un giudizio positivo oppure negativo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2 - *Processo di Valutazione Individuale di Ateneo*

- 1- Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, l'attribuzione dello scatto triennale di cui all'art. 8 della stessa legge è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. Il processo di valutazione è avviato annualmente con la pubblicazione sul portale web dell'ateneo di apposito bando e dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura.
3. L'interessato presenta la domanda per l'attribuzione dello scatto triennale unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.
4. Il triennio di riferimento per la relazione di cui al precedente comma e per la relativa valutazione consiste nei tre anni accademici completi precedenti a quello in cui si è maturato il diritto. L'anno accademico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre.

Art. 3 – *Commissione di valutazione*

1. La commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta tre professori ordinari, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale triennale nell'anno di mandato.
2. La commissione può essere anche composta da professori ordinari di altro Ateneo. La commissione è nominata con decreto rettorale.
3. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese qualora non siano dipendenti dell'Università per Stranieri di Perugia.
4. La commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla data in cui acquisisce le domande. Tale termine è prorogato una sola volta dal Rettore per un periodo massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.



5. La regolarità degli atti della commissione è attestata dal Rettore.

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. È oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolta.

2. La commissione valuta la domanda presentata tenendo conto dei criteri di seguito individuati.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4:

a) attività didattica:

- aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal Dipartimento, nell'ambito dei Corsi di laurea e laurea magistrale e dei Corsi di lingua e cultura italiana, nei Corsi di alta formazione, nei Corsi di alta cultura e specializzazione, nei dottorati di ricerca. Il compito didattico istituzionale che comprende l'attività didattica frontale, l'attività didattica integrativa, i servizi agli studenti, compreso l'orientamento e il tutorato e le attività di verifica dell'apprendimento, deve essere assolto nella misura stabilita dal Regolamento sull'attività accademica dei professori e ricercatori universitari vigente presso l'Ateneo.

b) attività di ricerca:

- aver pubblicato e conseguentemente inserito sul Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS - Institutional Research Information System) almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nel triennio di riferimento.

c) attività gestionale:

- aver partecipato alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel triennio di riferimento non inferiore al 70%. Per il calcolo della percentuale delle presenze non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze e fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso la segreteria del Dipartimento;
- svolgimento di altri incarichi gestionali ovvero di altre attività istituzionali eventualmente affidati quali: componente di commissione, coordinatore scientifico e componente di team scientifico all'interno di progetti finanziati.

4. Si considerano raggiunte le condizioni dei punti b) e c) dal personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali, per almeno due anni nel triennio preso in considerazione: rettore, direttore di dipartimento, presidente del corso di studio, coordinatore di corso di dottorato di ricerca, responsabile scientifico del master, direttore di centro autonomo, componente del nucleo di valutazione, componente del presidio di qualità di ateneo.

5. La commissione tiene conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria di maternità, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute; in tal caso il periodo triennale soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi e il prodotto scientifico valido di cui al precedente art. 4, lettera b) è ridotto a uno. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi e il prodotto scientifico valido di cui al precedente art. 4, lettera b) è ridotto a uno.

Senato Accademico

Adunanza del 19/12/2017



6. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili.
7. I periodi di congedo per motivi di studio e ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio.
8. La valutazione individuale di Ateneo è "positiva" se sono soddisfatte tutte le condizioni riportate al presente articolo.

Art. 5 - Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
2. Il decreto di approvazione degli atti della commissione è pubblicato sul portale web dell'ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione tramite posta elettronica.

Art. 6 – Reclamo

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale l'interessato può presentare reclamo motivato alla commissione entro 10 giorni dalla ricezione di cui all'art. 5, comma 3 e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo. Sul reclamo si esprime la commissione entro 20 giorni; successivamente è pubblicato sul portale dell'ateneo l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 7 – Attribuzione dello scatto stipendiale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il rettore dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
3. La somma corrispondente agli scatti triennali non attribuiti confluisce nel Fondo di ateneo per la primarietà di cui all'art. 9 della legge 240/2010.